

## **CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AREA DELLA DIRIGENZA PER L'ANNUALITA' ECONOMICA 2020**

Premesso che:

- in data 22.02.2010 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente del comparto regioni ed autonomie locali;
- in sede di costituzione del fondo 2021 si provvederà all'applicazione di quanto sancito dal CCNL per il triennio 2016-2018 Funzioni Locali-Area Dirigenza, in specie dall'art.57 del nuovo CCNL del 17.12.2020 ad oggetto "Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato", che stabilisce nuove modalità di costituzione annuale del Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, dall'anno successivo (2021) a quello di sottoscrizione del nuovo contratto;
- in data 28 dicembre 2020 è stata siglata l'ipotesi del Contratto Collettivo Integrativo Area della Dirigenza per l'annualità economica 2020;
- il Collegio dei Revisori di questo Ente, sulla base della relazione illustrativa in data 28.12.2020 a firma del Presidente della delegazione di parte pubblica e della relazione tecnico-finanziaria in data 28.12.2020 a firma dei Responsabili del Settore Affari Generali e Programmazione Economico-finanziaria, in data 29.12.2020 (verbale n. 25), ha rilasciato la certificazione ai sensi degli artt. 40, comma 3-sexies, e 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. su detta ipotesi contrattuale;
- la Giunta comunale, con deliberazione n. 331 del 29.12.2020, esecutiva, ha autorizzato il Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCI economico di che trattasi;

il giorno 30 dicembre 2020, nella sede municipale

previa regolare convocazione, in videoconferenza, ha avuto luogo l'incontro tra il Presidente della delegazione di parte pubblica e i soggetti sindacali sotto indicati:

Parte Pubblica:

Dott.ssa Mariella COLAIEZZI - Segretario Generale  
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica

PRESENT

Parte Sindacale:

Organizzazioni Sindacali Territoriali, nelle persone dei Sigg:

	Pres./Ass.
Sergio ZINNI - C.G.I.L. - F.P.	P.
Francesco BATTISTELLA CISL-FP	A.
Nicola DI RENZO - U.I.L.- FPL	P.
Sig. Filippo Giordani - DIREL	A.

J.

Al termine le parti sottoscrivono in via definitiva il Contratto Collettivo Integrativo - Area della Dirigenza - del Comune di Lanciano per l'annualità economica 2020, nel testo siglato in data 28.12.2020 che si allega al presente atto:

Il presidente della delegazione trattante di parte pubblica

(Dott.ssa Mariella COLAIEZZI)

Mariella Colaezz

I componenti della delegazione di parte sindacale

CGIL FP	Firmato digitalmente da <b>SERGIO ZINNI</b> CN = ZINNI SERGIO C = IT	U.I.L.- FPL <u>Mariella Colaezz</u>
CISL FPS		DIREL



# COMUNE DI LANCIANO

- PROVINCIA DI CHIETI -

TEL. 0872.7071 - FAX 0872.40443

P.I. 00091240697

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO  
INTEGRATIVO  
AREA DELLA DIRIGENZA  
PER L'ANNUALITA' ECONOMICA 2020**

## IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER I DIRIGENTI - ANNUALITÀ ECONOMICA 2020

### Premessa

L'obiettivo della contrattazione collettiva decentrata è quello di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività e, con riguardo ai distinti ruoli (Ente e Sindacati) e alle rispettive responsabilità, il miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita professionale del personale.

La contrattazione decentrata integrativa deve regolare, esclusivamente, le materie alla medesima demandata.

Il contratto decentrato non può, quindi, contenere norme che siano contrarie o al di fuori dei vincoli risultanti dai CC.CC.NN.LL. o comportare oneri non previsti dalle norme indicate nei medesimi, pena la nullità delle relative clausole.

La contrattazione, nella parte economica, deve essere l'elemento di sprone per gli effettivi incrementi di produttività e miglioramento qualitativo dei servizi.

I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata TRIENNALE e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, mentre, le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

In data 17.12.2020, è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2016-2018 per i Dirigenti delle Regioni ed Autonomie locali, per i Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali del SSN e per i Segretari comunali e provinciali, i cui effetti decorrono dal giorno successivo alla sua stipulazione, salvo diversa prescrizione stabilita dallo stesso contratto (art. 2 comma 2);

L'art. 57 del nuovo CCNL del 17.12.2020 ad oggetto "Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato" stabilisce nuove modalità di costituzione annuale del Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, dall'anno successivo a quello di sottoscrizione dello stesso contratto.

L'art. 5 del CCNL del 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.02.2006 testualmente recita: "*I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi*".

L'art. 8 comma 7 del CCNL 17.12.2020 reca la seguente disposizione: "*I contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi*";

Per quanto sopra, si applica, per l'esercizio 2020, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo del personale Dirigente del Comune di Lanciano sottoscritto il 21.03.2017 e ss.mm.ii., fatto salvo la rideterminazione, in via definitiva, del Fondo delle risorse decentrate, determinate annualmente, finalizzato all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato, per effetto del menzionato nuovo CCNL del 17.12.2020.

L'anno 2020, il giorno ventotto del mese di dicembre nella sede del Comune di Lanciano, a seguito di convocazione per l'esame dell'ipotesi di CCI Economico 2020 – Area Dirigenza, giusta nota prot. n. 68191 del 24.12.2020, ha avuto luogo l'incontro, in videoconferenza, tra:

*Per la parte pubblica:*

1. Mariella Colaiezzi - Segretario Generale (Presidente) - PRESENTE
2. Gabriella Calabrese - Dirigente del Settore Affari Generali (Componente) - PRESENTE
3. Paolo D'Antonio - Dirigente del Settore Programmazione Econ.-finanziaria (Componente) - PRESENTE

*Per la parte sindacale:*

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL  
C.G.I.L. - F.P. Sergio Zinni - PRESENTE  
C.I.S.L. /FPS - ASSENTE  
UIL/FPL - ASSENTE  
DIREL - ASSENTE

Richiamate:

- la deliberazione di G.C. n. 317 del 21.12.2020 avente ad oggetto: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE AREA DIRIGENZA FUNZIONI LOCALI - DESIGNAZIONE COMPONENTI, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;
- la deliberazione di G.C. n. 318 del 21.12.2020 contenente le DIRETTIVE PER IL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNUALITÀ ECONOMICA 2020 AREA DELLA DIRIGENZA, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;
- la determinazione n. 326/1860 del 22.12.2020 della Dirigente del Settore Affari Generali, avente ad oggetto: "FONDO AREA DIRIGENZA COMPARTO FUNZIONI LOCALI - ANNO 2020 - PROVVISORIO", che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 647 del 09.12.2003 avente per oggetto: "Concertazione: Protocollo d'intesa e graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione e criteri attribuzione risultati. Approvazione" e successive modificazioni e integrazioni la quale conserva ancora efficacia per tutti gli aspetti non diversamente disciplinati dalle disposizioni del Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009;

DATO ATTO che, in sede di costituzione del Fondo 2021, si provvederà all'applicazione di quanto sancito dal CCNL per il triennio 2016-2018 Funzioni Locali - Area Dirigenza, in specie dall'art. 57 del nuovo CCNL del 17.12.2020 ad oggetto "Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato", che stabilisce nuove modalità di costituzione annuale del Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, dall'anno successivo (2021) a quello di sottoscrizione dello stesso contratto;

VISTI i CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza;

VISTO l'art. 26 del CCNL del 23.12.1999;

VISTI gli artt. 54 e 56 del CCNL sottoscritto il 17.12.2020;

Visto l'art. 20, comma 2 del CCNL sottoscritto il 22.2.2010 che stabilisce che, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, tra cui gli incentivi per l'Avvocatura comunale e per il recupero dell'evasione ICI;

Richiamati i regolamenti approvati dall'Amministrazione Comunale di Lanciano in ordine alle erogazioni di cui al punto precedente;

Al termine dell'incontro, le parti sottoscrivono l'**IPOTESI** del contratto collettivo integrativo dell'Area della Dirigenza del comune di Lanciano per la parte economica anno 2020 come appreso riportato.

**Ipotesi di CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO  
AREA DELLA DIRIGENZA  
ANNUALITA' ECONOMICA 2020**

**Art. 1 - Campo di applicazione.**

Il presente contratto decentrato integrativo, di seguito **CCDI**, si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale, a tempo indeterminato e determinato, del Comune di Lanciano.

**Art. 2 - Validità e durata del contratto.**

Il presente **CCDI** per la parte economica ha durata annuale ed ha efficacia dal giorno successivo alla sua stipulazione, salvo diverse specifiche indicazioni in relazione a specifici istituti oggetto di disciplina.

Il presente contratto conserva la sua efficacia fino al prossimo rinnovo contrattuale, fatte salve le parti in contrasto determinate dai successivi **CCNL** e dalle leggi.

**Art. 3 - Procedure di conciliazione.**

Qualora insorgano dubbi o controversie sull'interpretazione delle norme contenute nel presente contratto, le parti si incontrano entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta per dare consensualmente l'interpretazione autentica del contratto o di parti di esso e definiscono, di comune accordo, la corretta applicazione della clausola oggetto di esame. La detta interpretazione sostituisce la norma oggetto della controversia sin dall'inizio della vigenza del **CCDI**.

Il presente contratto può essere modificato e/o integrato dalle parti che l'hanno sottoscritto per motivate esigenze di carattere generale nel rispetto dell'interesse pubblico.

La richiesta di modifica e/o integrazione del **CCDI** deve essere presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative; deve essere motivata e deve contenere dettagliata indicazione degli elementi di fatto che la giustificano.

La trattativa di cui al comma precedente si avvia entro i 30 giorni successivi alla data di inizio della medesima e, di norma, deve essere conclusa nei successivi 30. Durante tale periodo, le parti, qualora non siano interrotte le trattative, non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.

La verifica dovrà concludersi, di norma, entro un massimo di 60 giorni dall'avvio del negoziato.

Le parti prendono atto che:

nella relazione del 1 ottobre 2012 dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del MEF sulla verifica amministrativo-contabile eseguita presso questo comune dal 2.7.2012 al 20.07.2012, al paragrafo 8 sono state mosse osservazioni sulle modalità di costituzione del fondo delle risorse decentrate per la dirigenza a partire dall'anno 2002 in quanto la previsione di un incremento di € 53.431,85 "in base ai processi di riorganizzazione che hanno comportato un ampliamento delle competenze e un incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza" non sarebbe in linea con le disposizioni contrattuali di cui all'art. 26, c. 3 CCNL 23.12.1999 ritenendosi necessario che l'incremento delle risorse possa essere inserito nel fondo, e confermato per gli anni successivi, solo laddove esso sia correlato a reali, stabili e significativi incrementi dei servizi e, quindi, delle competenze e delle responsabilità delle funzioni dirigenziali interessate oggettivamente documentati e certificati, in analogia con quanto previsto dall'analogia disposizione di cui all'art. 15, c. 5 CCNL 01.04.1999 per l'incremento delle risorse decentrate del personale non dirigente;

- l'ufficio competente del Settore Affari generali ha provveduto, di conseguenza, alla ricostruzione dei fondi come risulta dalla determinazione n. 701/141 del 02.07.2015 ad oggetto "Riconoscere e rideterminare Fondo Risorse retribuzione di posizione e di risultato – Area Dirigenza – Comparto enti locali – Anni dal 2004 al 2011", dalla quale è possibile desumere che l'effettivo incremento operato ai sensi del richiamato art. 26, comma 3 risulta inferiore all'importo contestato in sede ispettiva di € 53.431,85 e si attesta invece, a partire dal 2007 in € 30.000,00;
- con il medesimo provvedimento si dimostra che l'incremento ex art. 26, comma 3 per tutte le sopra indicate annualità è connesso ad effettivi aumenti quantitativi e qualitativi delle funzioni e servizi istituzionali, come rappresentato nel documento redatto a cura dei Dirigenti, allegato sotto la lettera "B" alla determinazione n. 701/141 del 02.07.2015;
- con nota Prot. 56838 del 30.09.2015 il Comune di Lanciano provvedeva a trasmettere al Ministero le controdeduzioni alla relazione sulla verifica ispettiva per i rilievi nn.: 11, 12, 13 e 17 dell'elenco MEF, tutti riconducibili alle dinamiche del fondo delle risorse decentrate del personale di categoria e della Dirigenza relativamente alle annualità dal 2004 al 2014;
- con nota Prot. 93933 del 02/12/2016 - U il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, pur prendendo atto ed apprezzando l'analitica ricostruzione operata dal Comune e pur accettando in linea teorica, il principio della ricostruzione dei fondi mediante l'inserimento ora per allora di risorse di carattere obbligatorio in precedenza non inserite, segnalava come:
  - a) in primo luogo come non possono essere portate a recupero degli sforamenti verificatisi, le economie derivanti dalla differenza dei fondi ricostruiti ex post e gli impieghi effettivi;
  - b) in secondo luogo, quanto all'applicazione degli incrementi di cui all'art. 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999, che questi non rappresentano risorse da inserire obbligatoriamente nei fondi, ma risorse discrezionali legate all'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza. Per questo motivo, il loro inserimento nel fondo per il trattamento accessorio della dirigenza non può essere riconosciuto in via retroattiva, bensì può avere effetto ed essere legittimamente attivato soltanto una volta concluso il processo di valutazione e di pesatura delle posizioni dirigenziali ricalibrate alla luce delle nuove competenze e responsabilità;

il Comune di Lanciano con nota Prot. n. 38672 del 26.06.2017 ha fornito al MEF le controdeduzioni alle osservazioni contenute nella citata nota Prot. 93933 del 02.12.2016 che qui di seguito, in sintesi si riportano:

"... OMISSIONES...

Questo Ente intende adeguarsi al rilievo ispettivo e, di conseguenza, procedere al ripiano, a valere sul fondo per il trattamento accessorio della dirigenza relativa alle annualità 2017, 2018, 2019.



2020 e 2021, degli sforamenti verificatisi nel periodo 2004-2014 ammontanti a € 9.528,96 come segue:

Anno 2017	€ 1.908,96
Anno 2018	€ 1.905,00
Anno 2019	€ 1.905,00
Anno 2020	€ 1.905,00
Anno 2021	€ 1.905,00

Per le su esposte ragioni si chiede a Codesto Spettabile Servizio Ispettivo di voler prendere in considerazione le presenti ulteriori controdeduzioni e di voler considerare superato il rilievo n. 17";

- La Corte dei Conti - Procura Regionale per l'Abruzzo, con nota 0000874-04/03/2019-PR\_ABR-T55-P ha comunicato l'archiviazione della vertenza V2013/002994/GUE avente per oggetto: Verifica amministrativo contabile eseguita presso il Comune di Lanciano dal 02/07/2012 al 20/07/2012 (S.I. 1335).

#### Art. 4 - Risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.

Le risorse decentrate, determinate annualmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999 e dei successivi CCNL, sono finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato.

Gli incrementi del fondo effettuati, ai sensi dei commi 3 e 5 del citato art. 26, sono condizionati alla previa verifica, in sede negoziale decentrata, della sussistenza delle condizioni per l'applicazione di tali disposti contrattuali, onde consentire, poi, alla Giunta comunale di disporre la relativa valorizzazione economica.

Di norma, entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, dovrà essere attivata la sessione negoziuale per procedere alla verifica delle condizioni per l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato, ai sensi del precedente comma.

La verifica dovrà concludersi, di norma, entro un massimo di 60 giorni dall'avvio del negoziato.

#### Art. 5 – Fondo risorse decentrate anno 2020.

Per l'anno 2020, le risorse decentrate, determinate ai sensi dell'art. 26 del CCNL del 23.12.1999 e dai successivi CC.CC.NN.LL. ammontano a € 150.845,65, come da determina n. 326/1860 del 22.12.2020 a firma del dirigente del competente settore.

Le parti prendono atto del consolidamento dell'incremento del fondo pari a € 30.000,00 effettuato, ai sensi del comma 3 del citato art. 26, sin dal fondo relativo all'anno 2007, e di ulteriori € 10.723,57 a partire dal fondo relativo all'anno 2015, avendo verificato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione di tale disposto contrattuale.

Per tenere fede all'impegno assunto con il MEF di procedere, ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001<sup>1</sup>, al ripiano, a valere sul fondo per il trattamento accessorio della dirigenza relativo alle annualità 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, degli sforamenti verificatisi nel periodo 2004-2014 ammontanti complessivamente a € 9.528,96, (impegno che, con tutta evidenza ha contribuito a determinare l'archiviazione della vertenza da parte della Procura della Corte dei Conti) con il presente accordo, a carico del fondo 2020, si effettua un recupero della quota annuale di € 1.905,00 e si ridetermina l'ammontare complessivo del Fondo in € 148.940,65.

<sup>1</sup> "In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziuale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli."

## PROVVISORIO

Art. 6 - Utilizzo delle risorse decentrate anno 2020.

Le parti concordano la ripartizione del fondo come da tabella di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTO EURO
INCENTIVO RECUPERO EVASIONE ICI	
INCENTIVO AVVOCATURA	13.600,00
	di cui € 10.014,73 da corrispondere a titolo di compenso per la prestazione professionale dell'Avvocato ex Dirigente e € 3.585,27 da accantonare preventivamente per fronteggiare il pagamento degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico Ente (Delibera Corte dei conti - Sezioni Riunite 33/2010)
TOTALE FONDO	148.940,65
DESTINATO ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	125.037,04
DESTINATO ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO (15%)	23.903,61

Il presidente della delegazione trattante di parte pubblica  
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

I componenti la delegazione trattante di parte pubblica

Dott.ssa Gabriella Colabrese - Componente

Dott. Paolo D'Antonio - Componente

I componenti della delegazione di parte sindacale

CGIL FP Sergio Zinni	FIRMA DI SERGIO ZINNI SERGIO ZINNI C.N. ZINNI SERGIO C. IT
CISL FPS	
U.I.L.- FPL	
DIREL	

